

# COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì - Cesena



## REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA GARANZIA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

*Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 112 del 30.12.1999*

## INDICE

**Art. 1** - Oggetto e finalità

**Art. 2** - Definizioni

**Art. 3** - Attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico

**Art. 4** - Rapporti con il garante per la protezione dei dati personali per l'individuazione delle attività che perseguono rilevante finalità di interesse pubblico non rapportabili al quadro normativo del D.Lgs. n. 135/99

**Art. 5** - Individuazione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili per attività con rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal garante

**Art. 6** - Disposizioni organizzative attuative correlate all'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 135/99

**Art. 7** - Verifiche e controlli

**Art. 8** - Disposizioni finali e transitorie

## **Art. 1**

### ***Oggetto e finalità***

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione nell'ambito del Comune di Sogliano al Rubicone, delle disposizioni definite dall'art. 22, commi 3 e 3-bis della legge n. 675/96, nonché di quelle del D.Lgs. n. 135/99.
2. Le disposizioni del presente regolamento garantiscono il trattamento di informazioni a carattere sensibile, acquisite dall'amministrazione o a essa rese, riguardanti persone fisiche o giuridiche, secondo criteri coerenti con la normativa in materia di tutela dei dati personali.

## **Art. 2**

### ***Definizioni***

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
  - a) per dato personale, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica o giuridica, acquisita dall'Ente ad esso conferita dall'interessato in relazione allo svolgimento di attività istituzionali e trattata secondo quanto previsto dalla legge n. 675/96;
  - b) per dato sensibile, ogni informazione di natura sensibile o attinente a provvedimenti giudiziari, qualificata e individuata con riferimento a quanto previsto dagli artt. 22, comma 1, e 24 della legge n. 675/96, nonché assoggettata al sistema di garanzie definito dal D.Lgs. n. 135/99;
  - c) per tipi di dati, le categorie di dati, individuati sotto il profilo gestionale e operativo, normalmente utilizzati per lo svolgimento dell'attività amministrativa e comunque riferibile al novero dei dati sensibili;
  - d) per operazioni eseguibili, le differenti forme e soluzioni di trattamento realizzabili sulle tipologie di dati sensibili individuati dall'Ente;
  - e) per rilevanti finalità di interesse pubblico, e soddisfare bisogni della comunità locale, comportanti la possibilità di trattamento semplificato dei dati sensibili.

## **Art. 3**

### ***Attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico***

1. Ai fini del presente regolamento si intendono, per attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico, tutte quelle svolte dal Comune in relazione a funzioni e compiti a esso attribuiti, delegati o conferiti dalla normativa statale e regionale vigente, nonché quelle inerenti all'organizzazione dell'amministrazione e allo sviluppo dell'attività amministrativa, nei suoi vari profili.
2. Le attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico sono individuate, per il trattamento dei dati sensibili, dal D.Lgs. n. 135/99 da altre leggi e dal garante, in base a quanto previsto dall'art. 22 della legge n. 675/96.

#### **Art. 4**

### ***Rapporti con il garante per la protezione dei dati personali per l'individuazione delle attività che perseguono rilevante finalità di interesse pubblico non rapportabili al quadro normativo del D.Lgs. n. 135/99***

1. per favorire l'individuazione delle attività istituzionali non correlabili a rilevanti finalità di interesse pubblico date nel D.Lgs. n. 135/99 e per consentire al garante per la protezione dei dati personali di adottare specifici provvedimenti ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 3-bis della legge n. 675/96, l'amministrazione:
  - a) verifica la rilevanza delle attività istituzionali comportanti il trattamento di dati sensibili in relazione al buon andamento dell'attività amministrativa;
  - b) verifica quali di queste attività non possono essere ricondotte al quadro di riferimento delineato dal suindicato decreto legislativo;
  - c) individua e configura la rilevanza dell'interesse pubblico perseguito con la particolare attività istituzionale.
2. L'amministrazione comunica al garante la protezione dei dati personali le attività individuate per le quali non è determinata dalla legge una corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico.
3. Le modalità di comunicazione al garante degli elementi di cui al comma 2 del presente articolo sono definite dalla giunta nelle disposizioni organizzative di cui all'art. 6 del presente regolamento.

#### **Art. 5**

### ***Individuazione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili per attività con rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal garante***

1. A fronte delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal garante, in assenza della definizione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili, per poter garantire il corretto svolgimento delle attività istituzionali il Comune provvede a determinare quali tipi di dati sensibili sono trattabili e quali forme di gestione su di essi possano essere realizzate.
2. Con propria deliberazione, la giunta indica i tipi di dati sensibili correlabili alle rilevanti finalità di interesse pubblico date dalla legge o dal garante e definisce le relative operazioni eseguibili.
3. Ai contenuti della deliberazione di cui al comma precedente è data la massima diffusione presso le varie articolazioni organizzative dell'amministrazione e nelle relazioni della stessa con la comunità locale.
4. per la diffusione dei contenuti della deliberazione di cui al comma 2 possono essere utilizzate soluzioni differenziate, ivi comprese quelle comportanti l'utilizzo delle reti telematiche e dei mezzi di comunicazione di massa.
5. L'aggiornamento del quadro di riferimento per le tipologie di dati sensibili assoggettabili a trattamento secondo le garanzie del D.Lgs. n. 135/99 e per le operazioni su di essi eseguibili viene effettuato dalla giunta, con proprio provvedimento, qualora innovazioni normative,

tecnologiche o rilevanti trasformazioni gestionali rendano necessaria l'individuazione di nuove tipologie di dati o di operazioni eseguibili.

6. Nell'informativa resa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/96, ai soggetti che conferiscono dati al Comune per lo svolgimento di un'attività istituzionale sono fornite tutte le indicazioni inerenti alla corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico perseguita, i tipi di dati sensibili per i quali risulta necessario attivare un trattamento e le operazioni eseguibili sui medesimi dati.

## **Art. 6**

### ***Disposizioni organizzative attuative correlate all'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 135/99***

1. la giunta adotta, secondo quanto previsto dalla legge n. 127/97, specifiche disposizioni organizzative per i vari settori dell'amministrazione, volte a regolamentare i dati sensibili nel rispetto dei criteri dettati dagli artt. 1,2,3,4 del D.Lgs. n. 135/99.
2. le disposizioni organizzative di cui al comma 1 del presente articolo devono essere coerenti con i provvedimenti attuativi della legge n. 675/96 e devono essere adottate con particolare riguardo per:
  - a) la corretta gestione del rapporto tra amministrazione e cittadini;
  - b) la semplificazione delle modalità di trattamento dei dati personali;
  - c) la definizione di adeguate garanzie per le operazioni inerenti ai dati sensibili:

## **Art. 7**

### ***Verifiche e controlli***

1. I responsabili dei settori provvedono, con propri atti, a dar corso alle disposizioni organizzative in materia di dati sensibili nelle articolazioni organizzative cui sono preposti, in accordo con quanto stabilito dal responsabile dei trattamenti.
2. I responsabili dei settori presentano alla giunta rapporti specifici, riferiti alle strutture di competenza, in ordine all'applicazione della normativa in materia di dati sensibili discendente dal D.Lgs. 135/99 e dal presente regolamento, nonché relazioni inerenti all'attuazione delle disposizioni organizzative adottate ai sensi del precedente art. 6 comma 1.

## **Art. 8**

### ***Disposizioni finali e transitorie***

1. Le disposizioni organizzative di cui al precedente art. 6 sono adeguate in relazione allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione del quadro normativo di riferimento in materia di trattamento dei dati sensibili.